



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE	ORIGINALE	COPIA
	N° 18 del 21-04-2016	
OGGETTO:	Regolamento IUC – Deliberazione di C.C. n° 35/2014 ss.mm. – Modifiche e integrazioni.-	

L'Anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTUNO** del mese di **APRILE** alle ore **18,10** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **URGENTE** ed in **1°** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	SI	NO
1	Dora Lio - Sindaco	X	
2	Antonio Russo	X	
3	Fernando Principe - Vice Sindaco	X	
4	Francesco Maria Alberto - Ass.re Esterno		X
5	Agostino Fernando Perri	X	
6	Carmine Ritacca	X	
7	Agostino Antonio Magaro'	X	
8	Enrico Marsico		X
9	Tiziana Magnelli	X	
10	Francesco Antonio Greco	X	
11	Alessia Primavera	X	
12	Francesco Librandi		X

Presenti	9	Assenti	3
----------	----------	---------	----------

Assume la Presidenza **il Sig.ra Magnelli Tiziana**

Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO.

Assiste il Revisore dei Conti : //

Consigliere Anziano è il Sig. _____//_____/_____/_____

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) _____/____ 2) _____/____ 3) _____/____

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 9 - VOTANTI : 9.

Entra alle ore 18,40 l'Assessore Esterno Alberto Francesco Maria

PRESENTI: 10 VOTANTI: 9.

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione Prot. 3611/14-04-2016.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,

composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 04/09/2014 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), che disciplina le tre diverse entrate. IMU, TASI e TARI, modificato e integrato con deliberazione di C.C. n. 23 del 28.07.2015, esecutive;

CONSIDERATO che con la Legge di stabilità anno 2016 n. 208/2015 sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare commi da 10 a 28, 53 e 54:

- Al Comma 10. E' stata abrogata a decorrere dall'anno 2016 l'equiparazione all'abitazione principale nel caso di comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, viene applicata invece la riduzione della base imponibile per le unità immobiliari sia per IMU che per la TASI al 50%, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per gli immobili **concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado** che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile oltre a quello adibito a propria abitazione principale e risieda e dimori nel comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
- Al Comma 13. A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i **terreni agricoli** siti nei Comuni di collina e di montagna per come individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Al comma 16. Il comma 15 Bis dell'art.19 del D.L. 201/2011 convertito con la L. 214/2011, è sostituito dal seguente: l'imposta di cui al comma 13 del D.L.201 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultino classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

- Al Comma 21. A decorrere dal 01 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi “D” ed “E”, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strumentalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta i cosiddetti “**imbullonati**” ossia macchinari, congegni le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, e che sino ad ora contribuivano a determinare la rendita e quindi il valore imponibile assoggettato a IMU e TASI. Gli intestatari degli immobili possono presentare gli atti d’aggiornamento entro il 15 Giugno 2016 e le rendite rideterminate avranno effetto dal 01 gennaio 2016.
- Al Comma 15. E’ stata prevista l’esenzione IMU e TASI per le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinati a studenti universitari e socio assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Al Comma 53. Per gli immobili locati a **canone concordato** di cui alla legge 431/1998 l’imposta (IMU e TASI) viene determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ridotta al 75%;
- Al Comma 14. Ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall’imposizione della TASI i terreni agricoli e l’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- Al Comma 14. Immobili merce. I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione (non venduti o locati) si applica l’aliquota dell’1 per mille con facoltà dei comuni di portarla al 2,5 per mille;
- Al Comma 14. E’ esente dalla TASI l’unità immobiliare data in locazione è detenuta da un soggetto (inquilino/utilizzatore) che la destina ad abitazione principale mentre il possessore versa la TASI nella percentuale del 90% stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015 con aliquota altri fabbricati, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- La TASI non si applica altresì: ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; alla **casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Ai sensi dell’art. 1 c. 28 L 208/15 per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo l’art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015.
- Art. 17 comma 4 della IUC - sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali
- Integrazione art. 20. Comma 1-Bis. Non sono soggetti a presentazione dichiarazione IMU i possessori di immobili acquisiti con atti notarili mediante modello MUI ovvero gli immobili acquisiti per successione mortis causa, rispetto alla quale sia stata presentata dichiarazione di successione (stante l’obbligo dell’agenzia delle entrate di trasmetterne copia al comune).

- **Art. 25. Locali ed aree scoperte non soggette al tributo.** Abrogazione del comma “e” dell’art. 25 (esenzione unità immobiliari adibite a civile abitazione non occupate per più di tremesi/annui).
- **Art. 29. Comma 2-Bis. Determinazione della Tariffa del Tributo.** Le modifiche apportate dalla Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede all’art. 1 c. 27 la proroga anche per gli anni 2016 e 2017 delle modalità di determinazione della TARI sulla base del “**Criterio medio-ordinario**” rinviando al 2018 l’adozione del metodo normalizzato basato sull’effettiva produzione dei rifiuti (art.1 c. 27 L.a, L.208/2015);
- **Art. 29. Comma 3-Bis.** ai sensi dell’art. 1 c. 26 L.208/15 per l’anno 2016 é sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne’ per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
- **Art. 27. Comma2. Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani riduzioni superficialie.** Integrazione e variazione delle categorie e percentuali di abbattimento delle superfici:
 - Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici odontotecnici: 10%
 - Laboratori di analisi: 15%
 - Lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%
 - Officine meccaniche per riparazioni auto, moto e macchine agricole: 30%
 - Elettrauto e gommisti: 30%
 - Autocarrozziere, falegnamerie, verniciatori, fonderie, ceramiche: 30%
 - Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metal meccaniche: 30%
 - Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 20%
 - Laboratori fotografici ed eliografici: 25%
 - Autoservizi, autolavaggi e autorimesse: 10%
 - Lavorazione materie plastiche e vetroresine: 30%
 - Ipermercati e market in genere: 15%
 - Uffici: 10%
- **Art. 34. Comma 3.** Vista la nota dell’IFEL del 15.03.2016 inerente la quantificazione della tariffa rifiuti per i Bed & breakfast secondo la quale è opportuno che i comuni fissino una tariffa ad hoc prevedendo una sottocategoria considerato che si tratta di un’attività promiscua destinata ad abitazione e ricezione.
- **Art. 39. Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio.** Abrogazione del comma “2” art. 39.
- **Art. 40. Comma1. Riduzione e Esenzioni per le utenze domestiche.**

Lettera e. Abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedono o abbiano la dimora presso residenze sanitarie assistenziali (RSA) o istituti sanitari: Riduzione del 30%.

Lettera f. Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione incide, cioè, solo su quella parte di tassa che tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare: riduzione del 10% della quota variabile. Per ottenere tale agevolazione l’utente dovrà presentare idonea autocertificazione sulla effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.
- **Art. 61. Sanzioni e Interessi.** La legge di stabilità 2016 all’art 1 comma 133 anticipa al 01.01.2016 il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal D.lgs 158/2015 che modifica l’art. 13 del d.lgs 471/97 (sanzioni per omesso versamento) e l’art. 13 del d.lgs. 472/97 (ravvedimento operoso), e la quantificazione del tasso di interesse legale di ogni tributo adottato dal D.lgs. 159/2015 art. 13.
- **Art. 60. Comma 7. Verifiche ed Accertamenti.** il D.lgs. 156/2015 all’art. 9 per le controversie a seguito di avviso di accertamento per valori non superiori a 20.000 €. al netto delle eventuali sanzioni e interessi irrogati, con decorrenza dal 01.01.2016 introduce l’istituzione della procedura di “Reclamo e Mediazione”. Il Comune con deliberazione di G.C. n. 18 del 25.02.2016 ha individuato l’ufficio e il responsabile della procedura per l’esame del reclamo e proposte di mediazione.

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di dover modificare ed integrare il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 04/09/2014 e deliberazione Consiglio Comunale n° 23/28-07-2015, esecutive, per come segue:

Abrogare all'art. 16 il Comma 2.

dopo l'art. 16 inserire il seguente "Art. 16 bis.":

" 16 bis. IL NUOVO COMODATO. E' stata abrogata a decorrere dall'anno 2016 l'equiparazione all'abitazione principale nel caso di comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, viene applicata invece la riduzione della base imponibile per le unità immobiliari sia per IMU che per la TASI al 50%, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per gli immobili **concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado** che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile oltre a quello adibito a propria abitazione principale e risieda e dimori nel comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;

" Modifica Art. 13. ESENZIONE TERRENI AGRICOLI. A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i **terreni agricoli** siti nei Comuni di collina e di montagna per come individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

inserire all'**Art. 15 comma 4.** Il comma 15 Bis dell'art.19 del D.L. 201/2011 convertito con la L. 214/2011, è sostituito dal seguente: l'imposta di cui al comma 13 del D.L.201 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultino classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Modifica Art. 10 comma 2. A decorrere dal 01 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi "D" ed "E", è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strumentalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta i cosiddetti **"imbullonati"** ossia macchinari, congegni le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, e che sino ad ora contribuivano a determinare la rendita e quindi il valore imponibile assoggettato a IMU e TASI. Gli intestatari degli immobili possono presentare gli atti d'aggiornamento entro il 15 Giugno 2016 e le rendite rideterminate avranno effetto dal 01 gennaio 2016.

Modifica Art. 17. ESENZIONI e RIDUZIONI

Inserire **all'Art. 17 il comma 8.** E' stata prevista l'esenzione IMU e TASI per le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinati a studenti universitari e socio assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Inserire **all'Art. 17 il comma 9.** Per gli immobili locati a **canone concordato** di cui alla legge 431/1998 l'imposta (IMU e TASI) viene determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75%;

rettifica **all'Art. 17 il comma 4.** sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.

Inserire **all'art. 20 comma 1-bis**. Non sono soggetti a presentazione dichiarazione IMU i possessori di immobili acquisiti con atti notarili mediante modello MUI ovvero gli immobili acquisiti per successione mortis causa, rispetto alla quale sia stata presentata dichiarazione di successione (stante l'obbligo dell'agenzia delle entrate di trasmetterne copia al comune).

Abrogazione **Art. 25. Comma 1 let. e. Locali ed aree scoperte non soggette al tributo**. esenzione unità immobiliari adibite a civile abitazione non occupate per più di tremesi/annui

Rettifica **Art. 27 comma 2. Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani riduzioni superficialie**. Integrazione e variazione delle categorie e percentuali di abbattimento delle superfici:

- Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici odontotecnici: 10%
 - Laboratori di analisi: 15%
 - Lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%
- Officine meccaniche per riparazioni auto, moto e macchine agricole: 30%
 - Elettrauto e gommisti: 30%
- Autocarroziere, falegnamerie, verniciatori, fonderie, ceramiche: 30%
- Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metal meccaniche: 30%
 - Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 20%
 - Laboratori fotografici ed eliografici: 25%
 - Autoservizi, autolavaggi e autorimesse: 10%
 - Lavorazione materie plastiche e vetroresine: 30%
 - Ipermercati e market in genere: 15%
 - Uffici: 10%

Inserire **All'art. 29 comma 2-Bis. Determinazione della Tariffa del Tributo**. le modifiche apportate dalla Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede all'art. 1 c. 27 la proroga anche per gli anni 2016 e 2017 delle modalità di determinazione della TARI sulla base del "Criterio medio-ordinario" rinviando al 2018 l'adozione del metodo normalizzato basato sull'effettiva produzione dei rifiuti (art.1 c. 27, L.208/2015);

Inserire **all'art. 29 comma 3-Bis**. ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

Inserire all'**Art. 34 Comma 3**. Per le attività di B&B pur se comprese nell'ambito della destinazione a civile abitazione e quindi paragonabile all'utenze domestiche deve essere prevista nel piano finanziario una sottocategoria, considerato che, trattasi di attività promiscue destinate ad abitazione e a ricezione applicando una tariffa differenziata per il particolare uso che si fa dell'immobile.

Abrogazione **Art. 39 comma 2**. il tributo è ridotto tanto nella parte fissa che nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza oltre i 300 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dal ciglio della strada pubblica escludendo quindi gli eventuali viali di accesso privato agli insediamenti.

Inserire all'Art. 40 comma 1 lett. e). Abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso residenze sanitarie assistenziali (RSA) o istituti sanitari: **Riduzione del 30%**

Inserire all'Art. 40 comma 1 lett. f). Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione incide, cioè, solo su quella parte di tassa che tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare: **Riduzione del 10%** della quota variabile. Per ottenere tale agevolazione l'utente dovrà presentare idonea autocertificazione sulla effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

Dopo l'art. 47 inserire il seguente "Art. 47 bis."

Art. 47 Bis. Ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Inserire **all'Art. 48 comma 7.** I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione (non venduti o locati) si applica l'aliquota dell'1 per mille con facoltà dei comuni di portarla al 2,5 per mille;

Inserire **all'Art. 48 comma 8.** E' esente dalla TASI l'unità immobiliare data in locazione è detenuta da un soggetto (inquilino/utilizzatore) che la destina ad abitazione principale mentre il possessore versa la TASI nella percentuale del 90% stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015 con aliquota altri fabbricati, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9

Inserire **all'Art. 50 comma 3.** A decorrere dal 01 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi "D" ed "E", è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strumentalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta i cosiddetti "**imbullonati**" ossia macchinari, congegni le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, e che sino ad ora contribuivano a determinare la rendita e quindi il valore imponibile assoggettato a IMU e TASI. Gli intestatari degli immobili possono presentare gli atti d'aggiornamento entro il 15 Giugno 2016 e le rendite rideterminate avranno effetto dal 01 gennaio 2016.

dopo l'art. 50 inserire il seguente "Art. 50 bis."

" 50 bis. IL NUOVO COMODATO. E' stata abrogata a decorrere dall'anno 2016 l'equiparazione all'abitazione principale nel caso di comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, viene applicata invece la riduzione della base imponibile per le unità immobiliari sia per IMU che per la TASI al 50%, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per gli immobili **concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado** che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile oltre a quello adibito a propria abitazione principale e risieda e dimori nel comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;

Integrazione **Art. 51 comma 5.** ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Modifica **Art. 52. ESENZIONI e RIDUZIONI**

Inserire **all'art. 52 comma 2.** La TASI non si applica altresì: ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; alla **casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Inserire **all'Art. 52 il comma 3**. E' stata prevista l'esenzione IMU e TASI per le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinati a studenti universitari e socio assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Inserire **all'Art. 52 il comma 4**. Per gli immobili locati a **canone concordato** di cui alla legge 431/1998 l'imposta (IMU e TASI) viene determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75%;

Inserire **all'Art. 60 Comma 7**, il D.lgs. 156/2015 all'art. 9 per le controversie a seguito di avviso di accertamento per valori non superiori a 20.000 €. al netto delle eventuali sanzioni e interessi irrogati, con decorrenza dal 01.01.2016 introduce l'istituzione della procedura di "Reclamo e Mediazione". Il Comune con deliberazione di G/C n. 18 del 25.02.2016 ha individuato l'ufficio e il responsabile della procedura per l'esame del reclamo e proposte di mediazione.

Modifica Art. 61. Sanzioni ed Interessi

La legge di stabilità 2016 all'art 1 comma 133 anticipa al 01.01.2016 il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal D.lgs 158/2015 che modifica l'art. 13 del d.lgs 471/97 (sanzioni per omesso versamento) e l'art. 13 del d.lgs. 472/97 (ravvedimento operoso), e la quantificazione del tasso di interesse legale di ogni tributo adottato dal D.lgs. 159/2015 art. 13.

Comma 1. lett. A)

Sanzione per Omesso Versamento. Il D.Lgs. 158/2015 modifica l'art. 13 del D.Lgs. 471/97 introducendo attenuazioni del carico sanzionatorio se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a **90 giorni**

- ✓ Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni: la sanzione del 30% calcolata sul tributo non versato è ridotta alla metà 15%
- ✓ Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni: la sanzione del 30% già ridotta della metà (15%) è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- ✓ Versamenti eseguiti con ritardo superiore a 90 giorni, la sanzione è del 30%.

Comma 1. Lett. B)

Sanzione Ravvedimento Operoso. Il D.Lgs. 158/2015 modifica l'art. 13 del D.Lgs. 472/97 introducendo attenuazioni del carico sanzionatorio in caso di ravvedimento operoso per tardivo versamento

- ✓ la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo se esso viene eseguito nei termini di 30 giorni dalla data della sua commissione.
- ✓ la riduzione della sanzione ad un nono se la regolarizzazione degli errori o omissioni, anche se incidenti sulla determinazione sul pagamento del tributo avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore.
- ✓ la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o omissioni, anche se incidenti sulla determinazione sul pagamento del tributo avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Comma 1 Lett. C). Gli interessi sui tributi locali. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, e' determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del D.lgs. 159/2015 art. 13. In attesa che la norma venga attuata trova applicazione la misura prevista dal vigente decreto ministeriale.

Correzione e integrazione Comma 2. Correggere art. 64 comma 1 lett. A) con **Art. 60 Comma 2** lett. A). Nel caso in cui la denuncia venga presentata entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta della metà.

Le presenti disposizioni hanno effetto dal 01 gennaio 2016.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTA la deliberazione G.C. n° 4 del 14.01.2016 ad oggetto: “BP/2016 - Assegnazione provvisoria risorse PEG 2016 Responsabili di settore” – esecutiva;
VISTA la deliberazione G.C. n° 74 del 10/07/2014 ad oggetto: “Elezioni amministrative Comunali del 25/05/2014 – Nomina Funzionario Responsabile IMU, Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi TOSAP, Imposta pubblicità e pubbliche affissioni, ecc...”;
VISTA la deliberazione di G.C. n°75 del 10/07/2014 ad oggetto: Elezioni amministrative Comunali del 25/05/2014 - Imposta Unica Comunale (IUC) designazione del funzionario per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta”;
VISTA la determinazione del Sindaco/Resp. Area Amm.va/Tributi Prot. 1918 del 25.02.2016 ad oggetto “Nomina Responsabili di Procedimento”;
VISTE le risoluzioni del ministero dell’Economia e Finanze n. 1/DF del 17.02.2016, n.2/DF del 22.03.2016, n.3/DF del 25.03.2016;
VISTA la nota IFEL del 15.03.2016;
VISTA la Circolare n° 1/2013/DF del MEF del 29-04-2013 Prot. 7857 Ns. prot. 4752/03-05-2013 con la quale si riconosce la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTI gli atti d’Ufficio;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del Responsabile Settore Amministrativo/Tributi nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile Settore Economico/Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.
VISTO il parere favorevole sulla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei dati del Revisore dei Conti Prot. 3802/18-04-2016;
VISTO il Verbale della Commissione Consiliare nella seduta del 19-04-2016;
SI APRE il dibattito;
Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi;
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;
VISTA la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
PRESENTI: 10 - VOTANTI: 9.
Con Voti favorevoli ed unanimi: 9, espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **di modificare ed integrare**, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale **IUC** approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2014 e n° 23/2015, esecutive per come segue;

Abrogare all’art. 16 il Comma 2.

dopo l’art. 16 inserire il seguente “Art. 16 bis.”

“ **16 bis. IL NUOVO COMODATO.** E’ stata abrogata a decorrere dall’anno 2016 l’equiparazione all’abitazione principale nel caso di comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, viene applicata invece la riduzione della base imponibile per le unità immobiliari sia per IMU che per la TASI al 50%, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per gli immobili **concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado** che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile oltre a quello adibito a propria abitazione principale e risieda e dimori nel comune ove è situato l’immobile concesso in comodato;

“ **Modifica Art. 13. ESENZIONE TERRENI AGRICOLI.** A decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’IMU i **terreni agricoli** siti nei Comuni di collina e di montagna per come individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Sono altresì esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

inserire all'**Art. 15 comma 4**. Il comma 15 Bis dell'art.19 del D.L. 201/2011 convertito con la L. 214/2011, è sostituito dal seguente: l'imposta di cui al comma 13 del D.L.201 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultino classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Modifica Art. 10 comma 2. A decorrere dal 01 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi "D" ed "E", è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strumentalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta i cosiddetti "**imbullonati**" ossia macchinari, congegni le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, e che sino ad ora contribuivano a determinare la rendita e quindi il valore imponibile assoggettato a IMU e TASI. Gli intestatari degli immobili possono presentare gli atti d'aggiornamento entro il 15 Giugno 2016 e le rendite rideterminate avranno effetto dal 01 gennaio 2016.

Modifica Art. 17. ESENZIONI e RIDUZIONI

Inserire all'**Art. 17 il comma 8**. E' stata prevista l'esenzione IMU e TASI per le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinati a studenti universitari e socio assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Inserire all'**Art. 17 il comma 9**. Per gli immobili locati a **canone concordato** di cui alla legge 431/1998 l'imposta (IMU e TASI) viene determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75%;

rettifica all'**Art. 17 il comma 4**. sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.

Inserire all'**art. 20 comma 1-bis**. Non sono soggetti a presentazione dichiarazione IMU i possessori di immobili acquisiti con atti notarili mediante modello MUI ovvero gli immobili acquisiti per successione mortis causa, rispetto alla quale sia stata presentata dichiarazione di successione (stante l'obbligo dell'agenzia delle entrate di trasmetterne copia al comune).

Abrogazione Art. 25. Comma 1 let. e. Locali ed aree scoperte non soggette al tributo.
esenzione unità immobiliari adibite a civile abitazione non occupate per più di tremesi/annui

Rettifica Art. 27 comma 2. Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani riduzioni superficiali. Integrazione e variazione delle categorie e percentuali di abbattimento delle superfici:

- Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici odontotecnici: 10%
 - Laboratori di analisi: 15%
 - Lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%
- Officine meccaniche per riparazioni auto, moto e macchine agricole: 30%
 - Elettrauto e gommisti: 30%
- Autocarroziere, falegnamerie, verniciatori, fonderie, ceramiche: 30%
- Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metal meccaniche: 30%
 - Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 20%
 - Laboratori fotografici ed eliografici: 25%
 - Autoservizi, autolavaggi e autorimesse: 10%
 - Lavorazione materie plastiche e vetroresine: 30%
 - Ipermercati e market in genere: 15%
 - Uffici: 10%

Inserire **All'art. 29 comma 2-Bis. Determinazione della Tariffa del Tributo.** le modifiche apportate dalla Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede all'art. 1 c. 27 la proroga anche per gli anni 2016 e 2017 delle modalità di determinazione della TARI sulla base del **"Criterio medio-ordinario"** rinviando al 2018 l'adozione del metodo normalizzato basato sull'effettiva produzione dei rifiuti (art.1 c. 27, L.208/2015);

Inserire **all'art. 29 comma 3-Bis.** ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

Inserire all'**Art. 34 Comma 3.** Per le attività di B&B pur se comprese nell'ambito della destinazione a civile abitazione e quindi paragonabile all'utenze domestiche deve essere prevista nel piano finanziario una sottocategoria, considerato che, trattasi di attività promiscue destinate ad abitazione e a ricezione applicando una tariffa differenziata per il particolare uso che si fa dell'immobile.

Abrogazione **Art. 39 comma 2.** il tributo è ridotto tanto nella parte fissa che nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza oltre i 300 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dal ciglio della strada pubblica escludendo quindi gli eventuali viali di accesso privato agli insediamenti.

Inserire all'**Art. 40 comma 1 lett. e).** Abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso residenze sanitarie assistenziali (RSA) o istituti sanitari: **Riduzione del 30%**

Inserire all'**Art. 40 comma 1 lett. f).** Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione incide, cioè, solo su quella parte di tassa che tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare: **Riduzione del 10%** della quota variabile. Per ottenere tale agevolazione l'utente dovrà presentare idonea autocertificazione sulla effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

dopo l'art. 47 inserire il seguente "Art. 47 bis."

Art. 47 Bis. Ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Inserire **all'Art. 48 comma 7.** I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione (non venduti o locati) si applica l'aliquota dell'1 per mille con facoltà dei comuni di portarla al 2,5 per mille;

Inserire **all'Art. 48 comma 8.** E' esente dalla TASI l'unità immobiliare data in locazione è detenuta da un soggetto (inquilino/utilizzatore) che la destina ad abitazione principale mentre il possessore versa la TASI nella percentuale del 90% stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015 con aliquota altri fabbricati, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9

Inserire all'**Art. 50 comma 3.** A decorrere dal 01 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi "D" ed "E", è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strumentalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta i cosiddetti **"imbullonati"** ossia macchinari, congegni le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, e che sino ad ora contribuivano a determinare la rendita e quindi il valore imponibile assoggettato a IMU e TASI. Gli intestatari degli immobili possono presentare gli atti d'aggiornamento entro il 15 Giugno 2016 e le rendite rideterminate avranno effetto dal 01 gennaio 2016.

dopo l'art. 50 inserire il seguente “**Art. 50 bis.**”

50 bis.. IL NUOVO COMODATO. E' stata abrogata a decorrere dall'anno 2016 l'equiparazione all'abitazione principale nel caso di comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, viene applicata invece la riduzione della base imponibile per le unità immobiliari sia per IMU che per la TASI al 50%, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per gli immobili **concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado** che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile oltre a quello adibito a propria abitazione principale e risieda e dimori nel comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;

Integrazione **Art. 51 comma 5.** ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Modifica **Art. 52. ESENZIONI e RIDUZIONI**

Inserire **all'art. 52 comma 2.** La TASI non si applica altresì: ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; alla **casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Inserire **all'Art. 52 il comma 3.** E' stata prevista l'esenzione IMU e TASI per le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinati a studenti universitari e socio assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Inserire **all'Art. 52 il comma 4.** Per gli immobili locati a **canone concordato** di cui alla legge 431/1998 l'imposta (IMU e TASI) viene determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75%;

Inserire **all'Art. 60 Comma 7.** il D.lgs. 156/2015 all'art. 9 per le controversie a seguito di avviso di accertamento per valori non superiori a 20.000 €. al netto delle eventuali sanzioni e interessi irrogati, con decorrenza dal 01.01.2016 introduce l'istituzione della procedura di “Reclamo e Mediazione”. Il Comune con deliberazione di G/C n. 18 del 25.02.2016 a individuato l'ufficio e il responsabile della procedura per l'esame del reclamo e proposte di mediazione.

Modifica **Art. 61. Sanzioni ed Interessi**

La legge di stabilità 2016 all'art 1 comma 133 anticipa al 01.01.2016 il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs 158/2015 che modifica l'art. 13 del d.lgs 471/97 (sanzioni per omesso versamento) e l'art. 13 del d.lgs. 472/97 (ravvedimento operoso), e la quantificazione del tasso di interesse legale di ogni tributo adottato dal D.lgs. 159/2015 art. 13.

Comma 1. lett. A)

Sanzione per Omesso Versamento. Il D.Lgs. 158/2015 modifica l'art. 13 del D.Lgs. 471/97 introducendo attenuazioni del carico sanzionatorio se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a **90 giorni**

- ✓ Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni: la sanzione del 30% calcolata sul tributo non versato è ridotta alla metà 15%
- ✓ Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni: la sanzione del 30% già ridotta della metà (15%) è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- ✓ Versamenti eseguiti con ritardo superiore a 90 giorni, la sanzione è del 30%.

Comma 1. lett. B)

Sanzione Ravvedimento Operoso. Il D.Lgs. 158/2015 modifica l'art. 13 del D.Lgs. 472/97 introducendo attenuazioni del carico sanzionatorio in caso di ravvedimento operoso per tardivo versamento

- ✓ la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo se esso viene eseguito nei termini di 30 giorni dalla data della sua commissione.
- ✓ la riduzione della sanzione ad un nono se la regolarizzazione degli errori o omissioni, anche se incidenti sulla determinazione sul pagamento del tributo avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore.
- ✓ la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o omissioni, anche se incidenti sulla determinazione sul pagamento del tributo avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Comma 1 lett. C). Gli interessi sui tributi locali. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, e' determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del D.lgs. 159/2015 art. 13. In attesa che la norma venga attuata trova applicazione la misura prevista dal vigente decreto ministeriale.

Correzione e integrazione Comma 2. Correggere art. 64 comma 1 lett. A) con **Art. 60 Comma 2** lett. A). Nel caso in cui la denuncia venga presentata entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta della metà. Le presenti disposizioni hanno effetto dal 01 gennaio 2016

- Di **PUBBLICARE** copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- Di **INVIARE** copia della presente deliberazione e del Regolamento comunale così modificato mediante invio telematico sul portale del Federalismo Fiscale al MEF – Roma (D. Lgs. 360/1998 - L. 214/2011 e L. 147/2013 e ss.mm.).
- Di **DARE ATTO** che il Regolamento comunale così modificato entra in vigore dal 01 gennaio 2016;
- Di **DARE ATTO** che rimane confermato per il resto quanto disciplinato con deliberazione di C.C. n° 35/04-09-2014 e n°23/28-07-2015, esecutive.
- Di **RIMETTERE** il presente atto al Responsabile Settore Economico/Finanziario e al Responsabile Settore Amm.vo/Tributi per quanto di competenza;
- di **PUBBLICARE** il presente atto sul sito web comunale – Sez. Amministrazione Trasparente;

In prosieguo, su proposta del Presidente,
PRESENTI: 10 – VOTANTI: 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli ed unanimi: 9, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- di **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
F.to Sig.ra Magnelli Tiziana

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 28-04-2016 prot. N° 4125 Reg. Pub. N° 123

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo